



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 12086/14 R. G. N. R.

N. 523/15 R. G. G. I. P.

N. 1151/16 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari Dr. Antonio Fiorentino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 442 e segg. c.p.p. nel procedimento penale

CONTRO

1. **PEPE ANNA** n. _____
142 (elett. domi

rumvallazione

LIBERA - dichiarato assente

IMPUTATA

Del reato p. e p. dall'art. 334 c.p. perché, in qualità di proprietario del motoveicolo marca Peugeot targato _____, sottoposto a sequestro amministrativo in data 14.05.2011 da personale della Polizia Locale di Torre del Greco, affidato alla sua giudiziale custodia, lo sottraeva per utilizzarlo in modo ripetuto e sistematico; ed invero nel corso del controllo effettuato in data 27.11.2014 il contachilometri indicava Km 46158 in luogo dei 14031 all'atto del sequestro amministrativo.

In Torre Annunziata, tra il 14.05.2011 ed il 27.11.2014

Depositata in cancelleria

il 28.10.16

D. CANCELLIERE
Stefano Manzi

Proposto Appello / Ricorso

il _____

da _____

Passata in giudicato

il _____

Trasmesso estratto esecutivo

il _____

Trasmesso estratto Questura

il _____

Trasmesso estratto Ufficio
Corpi di reato

il _____

Redatta scheda

il _____

N. _____ C.P.

Conclusioni delle parti:

P.M.: assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Difesa: si associa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

A seguito di notifica del decreto penale di condanna n. 671/15, tempestivamente PEPE proponeva opposizione e chiedeva il giudizio abbreviato.

Con provvedimento del 3.06.16 il Giudice fissava l'udienza per la celebrazione del rito.

All'odierna udienza il difensore insisteva nella richiesta di rito alternativo; il Giudice disponeva che si procedesse ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p. ed acquisiva definitivamente il fascicolo del P.M..

Quindi, in assenza di ulteriori questioni, le parti concludevano come innanzi trascritto.

Ritiene il giudicante che debbano essere accolte le richieste delle parti.

Ed invero, dagli atti del P.M. emerge che l'indagato, dopo che un suo motociclo era stato sottoposto a sequestro amministrativo, aveva continuato ad utilizzare il veicolo (o a farlo utilizzare da terzi). Infatti, in data 27.11.14 la P.G. accertava che il contachilometri del veicolo in sequestro riportava un chilometraggio decisamente maggiore rispetto a quello che era stato annotato al momento del sequestro, avvenuto in data 14.05.11. Il ciclomotore si presentava in perfette condizioni ed il contachilometri digitale risultava perfettamente funzionante.

Ciò posto, è evidente che l'imputata aveva continuato ad utilizzare il motoveicolo.

Tuttavia, secondo la più recente e conforme giurisprudenza della Suprema Corte *"la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la*

norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente” (n questi termini vedi Cass. n. 42752/14).

Si tratta, peraltro, di una giurisprudenza totalmente conforme alla nota sentenza delle SS.UU. n. 1963/10.

P.Q.M.

Visti gli art. 438 e 530 c.p.p.,

assolve PEPE dal reato a lei ascritto, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Torre Annunziata il 20.10.16

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. *Antonio Fiorentino*

UFF. G. I. P.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28.10.16

L. CANCELLERIA
[Signature]